

PUNTI PER LA RINNOVAZIONE CONTRATTUALE

Al centro della rinnovazione contrattuale la Federazione della Stampa ha posto il problema dell'occupazione di settore, chiedendo agli editori una revisione della vigente normativa contrattuale, al fine di consentire un incremento dei livelli occupazionali tramite l'individuazione di nuovi profili professionali e il passaggio dal lavoro autonomo al lavoro subordinato di un certo numero di collaboratori coordinati e continuativi.

Per raggiungere tale scopo si ritiene necessario rivedere l'attuale impianto normativo che riguarda gli artt. 1 (prestazione di lavoro quotidiana), 2 (collaboratori fissi), 11 (qualifiche e mansioni del giornalista ex art. 1), 12 (corrispondenti).

Si potrebbe proporre, pertanto, una riscrittura degli artt. 1 e 2 del contratto, cancellando nell'art. 1 la parola "quotidiana", in modo da ricomprendere nello stesso articolo tutte le fattispecie di prestazioni di lavoro giornalistico in regime di subordinazione e riscrivendo integralmente l'art. 2 che dovrebbe ricomprendere tutte le qualifiche e le mansioni attraverso le quali si svolge il lavoro giornalistico subordinato.

Nel nuovo art. 2 confluirebbero tutte le qualifiche e le mansioni già presenti nell'art. 11, nonché una nuova figura di collaboratore, che potremmo chiamare "collaboratore esterno" e una nuova figura di corrispondente.

Una volta definiti i livelli di qualifica, si potrebbero individuare all'interno di ciascun livello le diverse mansioni, nel tentativo di ricomprendere nel contratto i nuovi profili professionali, in particolare quelli emergenti dall'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione e dai nuovi mezzi tecnologici. In quest'ottica si dovrebbe prevedere, per esempio, l'inclusione delle figure di redattore digitale, redattore ricercatore, sviluppatore digitale, gestore del sito web, gestore dell'interattività, ricercatore iconografico, art director, ecc.

Nello stesso art. 2 si potrebbe inserire la qualifica di "collaboratore esterno", individuandola nel giornalista che non è tenuto ad una prestazione lavorativa quotidiana e non è quindi vincolato ad un orario di lavoro, ma presta la sua attività, ancorché esterna, con diritto di accesso al sistema editoriale e sia alle dirette dipendenze di un capo servizio. In questa nuova figura, dove sarebbero accentuati gli elementi della subordinazione, dovrebbe confluire un certo numero di attuali collaboratori coordinati e continuativi.

Sempre nell'art. 2 andrebbe ricompresa la figura del corrispondente senza, però, le indicazioni territoriali oggi previste nell'art. 12.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei corrispondenti e dei collaboratori esterni si dovrebbe prevedere che entrambi hanno diritto ad un minimo definito nel contratto nazionale, cui deve obbligatoriamente aggiungersi un superminimo concordato al momento dell'assunzione, sulla base del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta e, per i corrispondenti, in funzione oltre che della quantità della prestazione anche dell'area territoriale ricoperta.

La nuova articolazione degli artt. 1 e 2 potrebbe essere accompagnata da una nuova norma, che si potrebbe introdurre nel capitolo "situazione occupazionale" dell'art. 4, la quale dovrebbe prevedere un periodo entro il quale, azienda per azienda, comitato di redazione, direttore e responsabile aziendale dovranno verificare l'esistenza dei requisiti per il passaggio dei co.co.co. in atto in uno dei nuovi profili del lavoro subordinato.

Roma, 11 novembre 2015